

**LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1990, N. 2**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per  
l'anno finanziario 1990<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1990, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

**Art. 2**

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1990.

---

<sup>1</sup> In B.U. 30 gennaio 1990, n. 5.

---

---